

**“Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”
(A.S. 3249)**

Considerazioni sull'art. 9 (altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo)
in rapporto alla figura dell'incaricato alla vendita diretta a domicilio
(di cui all'art. 3, Legge n. 173/2005)

Univendita

Nata nel 2010 allo scopo di riunire l'eccellenza in termini di qualità, innovazione, servizio e contribuire attivamente allo sviluppo sostenibile del settore nel rispetto del consumatore, l'Associazione Univendita rappresenta le maggiori imprese che operano nella vendita diretta a domicilio.

Nel 2011 il fatturato delle aziende associate - AMC Italia, bofrost* Distribuzione Italia, CartOrange, Dalmesse Italia, Jafra Cosmetics, Just Italia, Lux Italia, Tupperware Italia, Vorwerk Contempora, Vorwerk Folletto - è stato pari a 1 miliardo e 117 milioni di euro, con un incremento del 5% rispetto all'anno precedente.

La forza lavoro rappresentata da Univendita conta circa 60.000 incaricati alla vendita, di cui l'88% costituiti da donne, così suddivisa: 2% dipendenti; 5% agenti; 14% incaricati abituali; 79% incaricati occasionali.

Il disegno di legge Riforma del mercato del lavoro

Da un'analisi approfondita dei contenuti dell'art. 9 del disegno di legge "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", Univendita ritiene che gli elementi presuntivi introdotti dal comma 1 non siano riferibili alla professione di incaricato alla vendita diretta a domicilio: quest'ultima infatti si configura come attività commerciale e non come prestazione lavorativa resa in regime di lavoro autonomo.

Base giuridica

La Legge 17 agosto 2005, n. 173, recante la disciplina della vendita diretta a domicilio e la tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali, ha individuato gli elementi peculiari che caratterizzano la tipologia contrattuale dell'incaricato alla vendita diretta a domicilio (d'ora in poi incaricato).

L'art. 1, comma 1, lett. b), definisce l'incaricato come "*colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio*".

Il successivo art. 3 stabilisce che l'attività di incaricato può essere svolta:

- con vincolo di subordinazione (lavoratore dipendente);
- con un contratto di agenzia (agente di commercio);
- da soggetti che svolgono l'attività in maniera abituale o occasionale (in quest'ultimo caso viene identificato l'incaricato quale soggetto giuridicamente distinto dalle altre due precedenti figure professionali).

Il comma 4 dell'art. 3, qualifica come occasionale l'attività resa dall'incaricato, senza vincolo di subordinazione e senza contratto di agenzia, sino al conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attività, non superiore a 5.000 euro.

Il comma 2 dell'art. 4 dispone che per l'incaricato abituale o occasionale, l'incarico deve essere provato per iscritto e può essere liberamente rinunciato o revocato per iscritto tramite lettera raccomandata AR.

Infine, il comma 9 dell'art. 4 stabilisce che il compenso dell'incaricato senza vincolo di subordinazione è costituito dalle provvigioni sugli affari che, accettati, hanno avuto regolare esecuzione.

L'attività di incaricato senza vincolo di subordinazione si configura quindi come attività commerciale che può essere svolta in modo occasionale o abituale. Con Risoluzione n. 180/E del 12 luglio 1995, il Ministero delle Finanze ha stabilito che il reddito prodotto dagli incaricati è rispettivamente inquadrabile nell'ambito dei redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. i) del TUIR (redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente) ovvero del reddito d'impresa di cui all'art. 55 del TUIR.

L'incaricato svolge quindi attività commerciale, da non confondersi né con l'attività di lavoro autonomo, né con l'attività di collaborazione coordinata e continuativa.

Con Risoluzione n. 18/E del 27 gennaio 2006, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai fini fiscali gli incaricati possono considerarsi occasionali e quindi non soggetti passivi IVA fino al raggiungimento di un reddito annuo pari a 5.000 euro; al supero di tale soglia, l'incaricato diventa soggetto passivo ai fini IVA ed è pertanto tenuto all'adempimento dei relativi obblighi.

Si ritiene infine opportuno evidenziare come ai fini previdenziali gli incaricati sono iscritti alla Gestione separata INPS, come previsto dal comma 26 dell'art. 2 della Legge 8 agosto 1995, n. 335: *“A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del TUIR, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426”*.

Risulta evidente come gli incaricati siano elencati in modo ben distinto dai lavoratori autonomi e dai collaboratori coordinati e continuativi.

L'impatto della nuova normativa


Secondo quanto stabilito dall'art. 9 del DDL riforma del mercato del lavoro, si vuole evidenziare come due dei tre elementi presuntivi elencati al comma 1 corrispondono anche all'attività svolta dagli incaricati abituali (titolari di partita Iva): infatti, questa figura professionale collabora con l'impresa mandante per un periodo indefinito di tempo (fino a quando le parti decidono di sciogliere i rispettivi obblighi contrattuali) e il corrispettivo, rappresentato dalle provvigioni percepite sugli affari andati a buon fine, può costituire oltre il 75% dei corrispettivi complessivamente percepiti dall'incaricato.

Qualora gli incaricati abituali venissero erroneamente considerati collaboratori coordinati e continuativi, mancando i requisiti di uno specifico progetto, finirebbero per essere inquadrati come lavoratori dipendenti: questo porterebbe all'apertura di enormi contenziosi e produrrebbe gravi ostacoli all'esercizio della normale attività commerciale di vendita diretta a domicilio.

Univendita chiede

Per quanto sopra esposto si ritiene che le disposizioni introdotte dall'art. 9 del DDL in oggetto non siano riferibili agli incaricati abituali in quanto si tratta di soggetti che svolgono attività commerciale, non inquadrata dunque come lavoro autonomo né collaborazione coordinata e continuativa. Con l'obiettivo di evitare errate interpretazioni, sarebbe auspicabile che il DDL prevedesse esplicitamente l'esclusione degli incaricati da quanto stabilito dal suddetto articolo.

Ringraziando la Commissione per l'attenzione, porgiamo i nostri migliori saluti.



Ciro Sinatra
Vice Presidente
Univendita – Unione italiana vendita diretta